



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 03.02.2023

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DI L'AQUILA

Oggetto: affidamento diretto per la fornitura di materiale istituzionale (stampa banner e montaggio), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 – Fornitore “DG Promotion s.r.l.” – CIG: Z8939CC6AC.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia;

Vista l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il rinnovo del contratto sottoscritto in data 29 dicembre 2020 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2021;

Considerato che il predetto contratto, alla scadenza, è tacitamente prorogato fino alla concorrenza dei tre anni previsti dal DPCM del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2022 con cui è stato nominato l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila fino alla data del 31 dicembre 2022;

Visto l'art. 3 del DL 293/1994, convertito con modificazioni nella L. 444/94, con cui si dispone la proroga degli organi scaduti, per un periodo di quarantacinque giorni;

Considerato che presso l'USRA in data 06.02.2023 avverrà una visita istituzionale da parte del Ministro della Pubblica Amministrazione il senatore avv. Paolo Zangrillo;

Premesso che per l'evento l'Usra ha provveduto alla stampa di un banner 3 x 2, avente ad oggetto la riproduzione del web GIS, strumento efficace che assicura trasparenza e monitoraggio civico sulla ricostruzione, permettendo di visualizzare all'istante lo stato della propria pratica;

Richiamata la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135 che, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevedono in particolare:

- l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- l'obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, DPR n. 207/2010, per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 94/2012, e dall'art. 1, comma 130, Legge 145/2018, Legge di Bilancio per l'anno 2019);

Atteso che la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;

Verificato che, in adempimento alla sopra citata normativa, risulta che per l'affidamento della fornitura in questione, non sussiste al momento la possibilità di avvalersi di convenzioni attivate ai sensi dell'art. 26, comma 3, della L. 488/1999 da Consip S.p.A., come evincibile dall'apposita sezione del sito internet www.acquistinretepa.it;

Richiamato l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a norma del quale *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;

Viste le Linee Guida n. 4 dell'ANAC approvate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *“procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*, che, tra l'altro, al punto 4.1.3 affermano che *“nel caso di affidamento diretto (...) si può procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo periodo del Codice di contratti pubblici”*;

Vista la richiesta di preventivo per la fornitura di cui trattasi, diretta alla DG Promotion S.r.l., in data 03.02.2022;

Dato atto del preventivo di risposta della ditta, n. 9/C del 03.02.2023 ed acquisito con prot. n.000673 del 03.02.2023, che prevede la fornitura del materiale istituzionale richiesto per complessivi € 237,90 IVA inclusa;

Richiamata l'accettazione del preventivo da parte di USRA avvenuta con nota diretta al fornitore, con prot. 0000683 del 03.02.2023

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa il codice identificativo gara è il seguente: CIG **Z8939CC6AC**;

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Ministero dell'Interno - *spese di funzionamento anno 2023* - che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

1. di procedere all'affidamento fornitura di materiale istituzionale (stampa banner e montaggio), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dalla DG Promotion S.r.l., P.I. 01665870661, Via Colle Sapone Alta, 11/B – L'Aquila, che propone la fornitura descritta in narrativa al prezzo complessivo di € 237,90 IVA inclusa;
2. di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse trasferite dal Ministero dell'Interno - *spese di funzionamento anno 2023*- che presenta la necessaria disponibilità;
3. di impegnare la somma di € 237,90 IVA inclusa;
4. di stabilire che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: CIG **Z8939CC6AC**;
5. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito web dell'USRA.

L'Aquila, 03.02.2023

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila
Ing. ~~Salvatore~~ Giuseppe ~~Dmitio~~ Provenzano

